


LEGA CONSUMATORI PROVINCIALE DI TREVISO
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20/02/2026



L'anno 2026 il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 18:30, in seconda convocazione, presso la sede dell'associazione Lega Consumatori Treviso aps, in Treviso (TV), Viale della Repubblica n.193/A, si è riunita l'assemblea straordinaria della Lega Consumatori Provinciale di Treviso. Sono presenti n. 20 soci regolarmente iscritti al Gruppo Omogeneo Territoriale della Lega Consumatori di Treviso.

Viene chiamato a Presidente dell'Assemblea il Sig. Magagnini Davide e a Segretario il Sig. Tarantolo Francesco.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea deve ritenersi pienamente regolare e valida ai sensi ed agli del Regolamento della Lega Consumatori e l'invita a discutere e a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta modifica statuto Lega Consumatori Treviso in ottemperanza alla richiesta pervenuta in data 18 luglio 2023 prot. n° 385211 dalla Regione Veneto al fine della regolare iscrizione al RUNTS;
2. Varie ed eventuali.

PUNTO 1

Il Presidente Provinciale, Magagnini Davide, prende la parola ed espone con propria relazione il contenuto della comunicazione datata 18.07.2023 pervenuta a mezzo pec e contenente la richiesta di adeguamento dello statuto alle prescrizioni normative di cui al D. Lgs. 117/2017, con indicazione specifica degli articoli dello statuto medesimo su cui intervenire.

Il Presidente illustra e da lettura agli intervenuti del contenuto dello statuto adeguato ed integrato, in adempimento ed adeguamento della normativa sul terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017. Gli intervenuti esaminano il documento – bozza dello statuto proposto dal Presidente, il quale, messo ai voti, viene approvato all'unanimità. Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto (allegato al verbale) e la conseguente denominazione sociale “Lega Consumatori Provinciale di Treviso aps”.

L'assemblea conferisce, altresì, mandato al Presidente di provvedere alla registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate e alla integrazione della iscrizione dell'associazione Lega Consumatori Provinciale di Treviso aps al RUNTS, con allegazione della ulteriore documentazione richiesta e compilazione del relativo format con dati richiesti.

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, i lavori sono terminati alle ore 19:50 e, non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente dell'Assemblea

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA
Registrazione il n. 1111 del 2026
al N. 180 Serie 3

Liquidato Euro 200,00
//



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
LEGA CONSUMATORI PROVINCIALE DI TREVISO APS**

ART. 1 — Costituzione, denominazione, sede

È costituita ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata LEGA CONSUMATORI PROVINCIALE DI TREVISO APS, con sede in Treviso (TV), Viale della Repubblica 193/A, operante senza fini di lucro, di seguito denominata Associazione.

L'Associazione di fatto, è stata costituita in data 15 novembre 2004 — Atto Costitutivo Lega Consumatori Sede Provinciale di Treviso, registrato presso la competente Agenzia delle Entrate di Treviso in data 13.12.2004, al n°105412 Serie 3, già operante sul territorio della provincia di Treviso sin dall'anno 2000.

Il presente statuto è modificato e adeguato alle nuove normative di legge e regolamentari per l'acquisizione della qualifica di "Associazione di Promozione Sociale", con relativa iscrizione al registro nazionale RUNTS.

Il trasferimento della sede all'interno della medesima Provincia non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

L'Associazione potrà aprire recapiti, sportelli e sedi di rappresentanza dove riterrà opportuno. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.


L'Associazione si ispira al Magistero Sociale della Chiesa, ai valori della Giustizia, della Solidarietà, della Sostenibilità e della Democrazia. Aderisce alla LEGA CONSUMATORI NAZIONALE — nata nel 1971 e promossa dalle ACLI.

ART. 2 — Scopi e attività

L'Associazione esercita in via esclusiva e principale, senza scopo di lucro, attività di promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera w) Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117.

In particolare, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via principale e continuativa, di attività di interesse generale a favore dei propri associati e finalizzate a:

- tutela dei cittadini consumatori, utenti e risparmiatori;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
- promuovere e valorizzare nelle forme più opportune le risorse personali, famigliari e

- 
- collettive dei cittadini consumatori nella formazione, informazione ed autotutela degli stessi;
- promuovere la tutela dei diritti umani, civili sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e utenti. Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, compresi i gruppi di acquisto solidale secondo le normative vigenti, legge 24 dicembre 2007 n. 244;
 - promuovere la creazione di organismi economici basati sull'autogestione e partecipazione diretta dei singoli e delle famiglie, per la difesa del potere di acquisto e per la scelta programmata e consapevole dei consumi;
 - difendere la salute e l'integrità morale dei cittadini consumatori nei confronti delle imprese di produzione e commercializzazione di beni e servizi;
 - promuovere le iniziative di sensibilizzazione, partecipazione e sostegno alle campagne per lo sviluppo sostenibile;
 - promuovere e valorizzare l'esperienza del volontariato, proponendo anche attività di formazione e autoformazione sui temi dei diritti dei consumatori e della loro tutela;
 - promuovere e alimentare lo stile di vita sobrio e solidale personale, di gruppo, di Associazione;
 - partecipare attivamente alla realizzazione di progetti finalizzati alla formazione, informazione dei cittadini consumatori previsti da bandi pubblici ministeriali, regionali e comunali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, anche volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di prestazioni professionali qualificate, anche ricorrendo a figure competenti all'interno dei propri associati. Infine, ci si potrà avvalere della collaborazione di tecnici ed esperti e stipulare convenzioni sociali con Enti Pubblici e di Patronato, Caf, Centri di servizi e altre associazioni operanti quali imprese sociali. L'Associazione può promuovere iniziative di formazione ed educazione al consumo critico e consapevole e pubblicazioni di vario genere, sempre nell'ambito dei settori di competenza.

L'Associazione aderisce alla Lega Consumatori Regionale del Veneto e Nazionale, parimenti associazioni di promozione sociale, nominando i propri rappresentanti negli organi regionali e nazionali in conformità ai regolamenti congressuali nazionali.

Art. 3 — Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della

propria attività da:

- 1) quote associative ed erogazioni liberali corrisposte dai propri associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e rendicontati programmi e/o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari, anche in collaborazione con altre associazioni di promozione sociale;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 6) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione non sono mai ripartibili fra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio la Presidenza redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo o rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati con la convocazione dell'Assemblea che ne prevede all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione con parità di diritti e doveri:

- a) tutti i cittadini persone fisiche residenti e non nel territorio di competenza della sede provinciale;
- b) altre associazioni di promozione sociale che condividano le stesse finalità statutarie;
- c) altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35, comma III, Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione del socio viene deliberata dalla Presidenza, facendo seguito alla domanda di adesione presentata in forma scritta all'Associazione. In caso di diniego motivato, è ammesso il ricorso alla

Lega Consumatori Regionale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dello stesso.

La richiesta di ammissione da parte di persone giuridiche, associazioni o Enti deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e può indicare la designazione di un delegato che la rappresenti in seno all'Associazione.

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni presentate per iscritto alla Presidenza;
- b) esclusione deliberata dalla Presidenza nel caso in cui il socio svolga attività contrarie agli scopi e agli interessi dell'Associazione, oppure arrechi danni morali o materiali o non ottemperi a quanto stabilito per Statuto, Regolamento o deliberazione degli organi associativi;
- c) mancato pagamento o rinnovo annuale della quota associativa.

Art. 6 — Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo;
- c) prendere visione di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dalla Presidenza entro 30 giorni;
- d) partecipare alle assemblee direttamente o per delega e conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi statuari.

I soci hanno il dovere di:

- e) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- f) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- g) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità e disponibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Tutte le cariche sociali conferite ai soci sono gratuite.

Art. 7 — Organi dell'Associazione

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) La Presidenza
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo)

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere, in alcun modo, vincolata o limitata nel

rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 — L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede la Presidenza.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri della Presidenza o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro della Presidenza eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da affiggere alla bacheca sociale o da recapitarsi (anche a mezzo email) almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina il Presidente;
- nomina, su proposta del Presidente, i componenti della Presidenza;
- approva il bilancio consuntivo o rendiconto annuale relativamente ad ogni esercizio;
- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dalla Presidenza;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Art. 9 - La Presidenza

La Presidenza è formata da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte della Presidenza esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure la Presidenza può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intera Presidenza.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri della Presidenza decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di una nuova Presidenza.

La Presidenza:

- nomina al suo interno il Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio consuntivo o rendiconto annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

La Presidenza è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

La Presidenza è convocata con comunicazione scritta da affiggere alla bacheca sociale o spedirsi anche per posta elettronica, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità la Presidenza è, comunque, validamente costituita se risultano presenti tutti i componenti.

Di regola è convocata ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui la Presidenza sia composta da solo tre componenti, essa è validamente costituita e

delibera quando sono presenti tutti i componenti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario, (nel caso non venga nominato preventivamente), sono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. Vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e ha il compito di presiedere la Presidenza, nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. I membri del Collegio dei Probiviri sono composti da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri scelti dall'Assemblea degli Associati tra i soci fondatori o anche tra i soci più vecchi in termini di adesione all'Associazione e che non ricoprono altre cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze. Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi dirigenti. I componenti del Collegio dei Probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Il Collegio dei probiviri rimane in carica per 5 anni e la loro elezione non può coincidere con l'elezione dell'organo direttivo.

Art. 12 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente Nazionale della Lega Consumatori.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.


Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma I, del Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà destinato ad altri enti del terzo settore che condividano gli stessi scopi statutari o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, così come previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento allo statuto della Lega Consumatori Nazionale, o Regionale per quanto di competenza, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia, in particolare al Decreto Legislativo 117/2017.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA
Registrato il 04 MAR 2028
d.N. 180 Serie 3

Liquidator Euro 200,00 #

